



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

**CONCESSIONE
PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE INTEGRATA
DEGLI SPAZI DENOMINATI ARENA, PIAZZA DI RESTA E SPAZI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO
ARCHEOLOGICO AFFERENTI IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE LA CIVITELLA DI CHIETI**

TRA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO con sede in Via G. Costanzi, 2 - 66100 Chieti C.F. 93053790692, rappresentata nel presente atto dal Dirigente nella persona della Dott.ssa Mariastella Margozzi, d'ora in avanti anche Direzione Regionale

E

ISTITUZIONE DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO del Comune di Chieti con sede in Via Cesare De Lollis, 10 – 66100 Chieti – P.IVA 00098000698, rappresentata nel presente atto, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2021, dal Presidente nella persona dell'Ing. Giustino Angeloni – C.F. NGLGTN49B05C632P ivi domiciliato per la carica, d'ora in avanti anche Concessionario

VISTI

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, in particolare gli articoli 11 e 12;
- il D.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali"*, in particolare l'art. 7, e il Decreto Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 all'art. 17 commi 1 e 2, i quali attribuiscono alle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici funzioni di indirizzo, coordinamento e rappresentanza del Ministero verso le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni presenti sul territorio regionale;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il quale:
 - I. all'art. 101, recante "Istituti e Luoghi della Cultura", individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento;





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

- II. all'art. 102, recante "Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica", sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e dei luoghi individuati nell'art. 101;
- III. all' art. 106, recante "Uso individuale di beni culturali", prevede al comma 1 che *"Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti."*, e, al comma 2, che *"Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento."* nonché al comma 2bis che *"Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene."*;
- IV. all' art. 107, recante "Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali", prevede al comma 1 che *"Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore."*, al comma 2 che *"E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale."*;
- V. all'art. 108, recante "Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione" prevede al comma 1 che *"I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente."*, al comma 2 che *"I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata."*, al comma 4 che *"Nei casi in cui dall'attività in concessione*





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.", al comma 5 che *"La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate."* nonché al comma 6 che *"Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente"*;

- il Decreto 9 dicembre 2015 del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale con il quale è stato determinato il tariffario dei canoni di concessione d'uso dei siti e dei loghi della cultura afferenti all'ex Polo Museale dell'Abruzzo;
- l'art. 151 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale, al comma 3, prevede che *"Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* di seguito denominato *"Codice del Terzo Settore"*;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* e il successivo D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020, recante *"Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale"*;
- l'elenco unico delle tariffe per concessione in uso degli spazi e di immagini di beni culturali di pertinenza dell'ex Polo Museale dell'Abruzzo prot. n. 2062 del 4 ottobre 2018;
- il Disciplinare relativo al Tariffario 2021 per la determinazione dei canoni e corrispettivi per concessioni in uso e riproduzioni di beni di pertinenza dell'ex Polo Museale dell'Abruzzo;





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

- il Regolamento di funzionamento della Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino approvato dal Consiglio Comunale di Chieti con Deliberazione 41/2010;
- la richiesta di concessione d'uso presentata dall'Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, in esito alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del , unitamente al Comune di Chieti alla Direzione Regionale Musei Abruzzo in data 30 aprile 2021 prot. n. 0134/21 assunta agli atti d'Ufficio al prot. n. 1156 del 7 maggio 2021;

PREMESSO CHE

- l'interazione culturale e operativa a livello locale tra la Direzione Regionale Musei dell'Abruzzo, il Comune di Chieti e l'Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino potrà comportare importanti e reciproci vantaggi nella formazione, nello sviluppo della ricerca scientifica e della valorizzazione dei luoghi della cultura, dei siti e dei contesti sui quali si svolgerà tale attività;
- la compatibilità dell'uso con il decoro degli spazi in narrativa;
- lo scopo dell'uso degli spazi, per la sua intrinseca finalità sociale e culturale conferma le più generali finalità istituzionali della Direzione Regionale Musei dell'Abruzzo;
- la legittimità della concessione anche sotto il profilo dell'economicità per l'Amministrazione della Direzione Regionale Musei dell'Abruzzo;
- l'Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino promuove rapporti di collaborazione istituzionale e con il mondo dell'associazionismo per la promozione della cultura sul territorio regionale e nazionale, primariamente con riferimento allo spettacolo dal vivo;
- nel progetto di diffusione della Cultura e dello Spettacolo dal Vivo, il Comune di Chieti e la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino individuano nella collaborazione istituzionale con la Direzione Regionale Musei dell'Abruzzo e negli spazi del Parco Archeologico e dell'Arena de La Civitella un luogo identitario e funzionale per la promozione e la valorizzazione della Città di Chieti;
- il Parco Archeologico e il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti (CH) sono beni di proprietà dello Stato Italiano in consegna al Ministero della Cultura, segnatamente alla Direzione Regionale Musei Abruzzo con sede in Chieti;
- le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite loro per legge, condividono l'obiettivo della riqualificazione e della valorizzazione





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

degli spazi denominati Arena, Piazza di Resta e spazi di completamento del Parco archeologico afferenti il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti, con l'obiettivo di accrescerne la visibilità, sostenere la fruibilità al grande pubblico e promuovere un approccio inclusivo;

- per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati le Parti convengono sull'opportunità di sviluppare una programmazione pluriennale che, anche avuto riguardo alle conseguenze ed alle limitazioni normative imposte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, possa contribuire a rendere stabile il processo di rilancio del sito complessivamente inteso;
- la Direzione Generale Musei e il Comune di Chieti hanno già sottoscritto un Accordo per la gestione associata di Progetti Utili alla collettività (PUC) con la previsione di personale destinato a garantire l'apertura ai visitatori del Parco Archeologico e Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti per complessive 12 unità sino al mese di maggio 2022, salvo eventuali rinnovi;
- i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per la Direzione Regionale Musei Abruzzo e per la collettività teatina, posto che gli stessi sono stati individuati a partire dai fabbisogni e dalle esigenze organizzative della precitata Direzione per integrarne le attività svolte ordinariamente;
- la Concessione degli spazi in narrativa, che troveranno puntuale riferimento nel contratto specifico è stabilita su base pluriennale, per un periodo di anni tre, è rinnovabile e destinata alla realizzazione di eventi artistici e culturali;
- il Cartellone degli eventi artistici e culturali, sotto l'esclusiva gestione e responsabilità della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, indicato anche come Concessionario, che ne dispone il calendario, sarà previamente e regolarmente comunicato alla Direzione Regionale Musei;
- il progetto artistico e musicale nella sua articolazione promuove e valorizza l'immagine del Parco Archeologico e del Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti;
- la valorizzazione integrata tra gli elementi costitutivi e caratterizzanti del Parco e del Museo Archeologico e la rappresentazione musicale ed artistica definisce un autentico valore aggiunto per la promozione dell'Anfiteatro de La Civitella di Chieti sul piano locale, regionale e nazionale;
- l'Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino, in esito alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2021, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura ed al Teatro, ha





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

presentato alla Direzione Regionale Musei Abruzzo in data 30 aprile 2021 istanza di concessione prot. n. 0134/21 assunta agli atti d'Ufficio al prot. n. 1156 del 7 maggio 2021;

- il Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo, dopo aver esaminato la domanda di concessione, ha accertato la presenza di tutti i requisiti prescritti e ha verificato la fattibilità dell'attività;
- il Concessionario ha accettato e restituito, debitamente compilate e firmate per accettazione, le Condizioni Generali che costituiscono parte integrante del presente Atto, in cui sono previste le condizioni per l'uso degli spazi oggetto del presente Atto;
- il Concessionario ha fornito la documentazione richiesta nelle Condizioni Generali e ha sottoscritto la Convenzione per l'uso del personale di questa Direzione Regionale Musei Abruzzo entro sette giorni dall'inizio della prima manifestazione;
- il Concessionario si è impegnato a fornire prima dell'occupazione degli spazi ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone di concessione come di seguito stabilito, delle spese forfait utenze da stabilirsi, successivamente al primo anno di concessione, sulla base dei consumi verificati dall'Ufficio Tecnico della Direzione, della cauzione per l'importo stabilito, delle spettanze dovute al personale che presta servizio di tutela e controllo durante gli eventi e della polizza assicurativa a copertura del rischio verso Terzi; altresì gli Interventi vari e diretti di migliorie e sistemazioni da parte del Concessionario sostitutivi delle spese forfait utenze considerate.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo, accertato che la finalità per la quale è richiesto l'uso dei beni è compatibile con la destinazione culturale dei beni stessi, accorda la concessione richiesta.
2. Con la presente concessione, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, il Concedente affida in uso temporaneo gli spazi di cui all'art. 2.
3. Per la tipologia degli eventi programmati e da programmare nei segmenti artistici della musica nelle sue diverse espressioni, in allestimento per il primo anno dal 01.07.2021 al 30.09.2023 e sino alla restituzione spazi tassativamente entro le h. 24.00 del 01.10.2023, il Concessionario è autorizzato all'uso degli stessi.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

4. Costituiscono parte integrante del presente atto le allegate **“CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI IN CONSEGNA ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO”**.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI CONCESSI IN USO

1. Costituiscono oggetto del presente accordo la manutenzione, gestione e valorizzazione dell’Arena, di Piazza di Resta, degli spazi di completamento del Parco Archeologico afferenti il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti, inclusi quelli destinati ai servizi a domanda individuale quali il locale Bar.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E REVOCA

1. La concessione avrà validità, tenuto conto della tipologia degli eventi programmati e da programmare nei segmenti artistici della musica nelle sue diverse espressioni, dal 01.07.2021 al 30.09.2023 e sino alla restituzione spazi tassativamente entro le h. 24.00 del 01.10.2023.
2. La presente concessione ha durata triennale e prevede l’utilizzo degli spazi per ciascun anno solare come di seguito specificato:
 - annualità 2021 dal 01.07.2021 al 30.09.2021;
 - annualità 2022 dal 01.06.2022 al 30.09.2022;
 - annualità 2023 dal 01.06.2023 al 30.09.2023.
3. Per tutti i periodi autorizzati per lo svolgimento delle manifestazioni, dalle ore 08.00 del giorno 01.07.2021 sino alla restituzione spazi entro le h. 24.00 del 30.09.2023.
4. La mancata osservanza di qualsiasi clausola o condizione della presente concessione da parte del Concessionario comporta la facoltà, per il Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo, di revocare la concessione e di sospendere la manifestazione, salva ogni altra azione di diritto.

Art.4 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI

1. È vietato qualsiasi uso diverso da quello sopra descritto o in ogni caso in contrasto con il pregio monumentale degli ambienti; il progetto di tutti gli allestimenti e degli impianti necessari dovrà essere concordato con il Concedente che coordinerà anche alla fase di realizzazione;
2. Tutte le attrezzature utilizzate dal Concessionario dovranno essere scrupolosamente conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia di infortuni e di protezione antincendio, l’allestimento della segnaletica relativa a ciascun evento deve essere concordata con il Concedente;
3. Il Concessionario dovrà fornire l’elenco di tutto il personale delle ditte e dei fornitori che a vario titolo parteciperanno all’allestimento e alle fasi operative degli al Concedente;





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

4. Il Concessionario dovrà trasmettere, prima di ciascun evento, al Concedente l'elenco dei partecipanti e l'elenco dei componenti dello staff organizzativo, provvedendo a dotare i suddetti di apposito cartellino di riconoscimento.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
 - a) la realizzazione di interventi diretti di sistemazione, la messa in sicurezza e la realizzazione di migliorie negli spazi dell'Arena, di Piazza Di Resta e di quelli di completamento, inclusi quelli destinati ai servizi individuali quali il locale del Botteghino, il locale del Bar, come richiesti per la realizzazione delle attività;
 - b) la sorveglianza durante lo svolgimento di ciascuna manifestazione comprendente anche le operazioni di allestimento e disallestimento;
 - c) la pulizia delle aree verdi, comprensiva di sfalcio, potatura arbusti e conferimento a discarica del materiale;
 - d) i lavori di manutenzione dei camerini, con pulizia, sanificazione e tinteggiatura, ad eccezione per le parti ammalorate che necessitano di interventi più importanti;
 - e) i lavori di manutenzione e ripristino, inclusa la pulizia e sanificazione, dei bagni per il pubblico, fatta salva l'area della toilette interdetta per motivazioni strutturali;
 - f) lavori di sanificazione e pulizia, con sostituzione integrale delle porte finestre esterne e posa di pannelli in legno all'interno degli spazi adibiti a biglietteria delle manifestazioni;
 - g) realizzazione di percorsi di afflusso e distanziamento del pubblico secondo le normative anti Covid vigenti;
 - h) tinteggiatura delle pareti esterne della biglietteria previa sistemazione delle parti in ferro sporgenti o distaccate;
 - i) ricollocamento e consolidamento della rete di protezione nel percorso di esodo, in osservanza alla vigente normativa;
 - j) in riferimento alla normativa in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008), per l'eventuale affidamento del servizio catering durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare del catering ed il Concessionario dovranno firmare il disciplinare per il corretto utilizzo degli spazi museali; entrambi i documenti precitati dovranno essere consegnati o trasmessi prima dell'evento al Concedente;
 - k) il pagamento di un importo forfettario per canone di concessione pari ad € 30.000 (trentamila /00) relativo, per l'intero periodo della concessione in uso, agli spazi denominati Arena, Piazza di Resta e spazi di completamento del Parco archeologico afferenti il Museo archeologico nazionale La Civitella, locale Bar e Botteghino.
 - l) il pagamento di servizi in conto terzi al personale della Direzione regionale Musei Abruzzo come da Convenzione apposita allegata alla presente Concessione.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

Art. 6 – PAGAMENTI E TRACCIBILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per agevolazione verso il Concessionario la Direzione Regionale Musei Abruzzo consente la diluizione del versamento del canone forfettario di cui al punto k) dell'Art. 5 del presente atto, in due quote di pari importo le cui date, da concordare con la Direzione Regionale Musei Abruzzo, saranno contenute entro il termine della presente Concessione.
2. Il singolo o frazionato versamento delle spese sopraindicate avverrà anticipatamente, entro 20 giorni lavorativi precedenti alla data dell'evento, secondo le modalità di seguito elencate:
 - Bonifico intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti (Capo XXIX, Cap.2584 / Art.3 Codice IBAN IT44K0100003245400029258403;
 - direttamente presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato;
 - Versamento su c/c postale n. 4663 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti (Capo XXIX, Cap. 2584/art.3).
3. Nella causale del versamento dovrà essere specificato: *“spese canone concessorio anno per concessione in uso: Arena, Piazza Di Resta e spazi di completamento del Parco archeologico afferenti il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti dal 01.07.2021 al 30.09.2023, per Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino - Direzione Regionale Musei Abruzzo - Chieti.”*
4. Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento;
5. I documenti originali attestanti l'avvenuto pagamento dovranno essere presentati a questo Ufficio almeno 15 giorni prima dell'occupazione degli spazi;
6. Le spese forfait utenze verranno stabilite, successivamente al primo anno di concessione, sulla base dei consumi effettivi verificati dall'Ufficio Tecnico della Direzione e saranno oggetto di successivo accordo siglato tra le Parti;
7. Il pagamento del personale avviene secondo le modalità riportate nella convenzione in conto terzi in allegato alla presente, con versamento su un codice Iban diverso da quello indicato per canone e spese forfait utenze.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ

1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso dei locali descritti e allo svolgimento delle manifestazioni è a carico del Concessionario;
2. In occasione di ogni manifestazione il Concessionario dovrà osservare la necessaria attenzione al fine di salvaguardare l'integrità dei beni di proprietà dello Stato e proteggerli da danneggiamenti, deturpamenti, distruzioni e da ogni altra azione propria e dei propri dipendenti e incaricati;





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

3. Il Concessionario, per tutto il periodo della concessione relativamente ai beni concessi in uso, è responsabile e risponde agli effetti civili di eventuali danni diretti e indiretti dovuti ad azione propria e di propri dipendenti e incaricati, nonché dei partecipanti alla manifestazione, arrecati alle persone o alle cose, rimanendo inteso che, in caso di incidente, egli ne risponde quale Concessionario a norma delle leggi dello Stato senza clausola di rivalsa nei confronti del concedente, rimanendo completamente sollevata l'Amministrazione dello Stato;
4. Il Concessionario, valutate e comprese totalmente le possibilità di rischio alle persone e alle cose, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa su terzi, dichiara di sollevare il Concedente da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose, beni demaniali e persone o per incidenti di qualsiasi natura cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi concessi in occasione della manifestazione; a tale fine, a garanzia del risarcimento di eventuali danni ai beni demaniali ed a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente atto, il Concessionario dovrà depositare presso la Sede del Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo La Civitella di Chieti, titolo cauzionale in forma di A.C. non trasferibile intestato alla Direzione Regionale Musei Abruzzo - Chieti per la somma di € 10.000,00 (diecimila /00). Si evidenzia che la cifra stabilita è solo una quota parte del valore di interventi di migliorie sostitutivi di parte del canone dovuto dal concessionario. Il titolo cauzionale dovrà essere consegnato al Direttore del Sito, alla specifica attenzione del Dirigente della Direzione regionale Musei Abruzzo almeno otto giorni prima della manifestazione. Il titolo cauzionale sarà riconsegnato al Concessionario a concessione ultimata, previo accertamento della mancanza di danni e del completo adempimento delle disposizioni impartite con il presente atto;
5. Il Concessionario è tenuto ad indennizzare l'Amministrazione per qualsiasi perdita o danno subiti dai beni durante il periodo in cui sono sotto il suo controllo;
6. Qualora, per l'allestimento della manifestazione e per il suo espletamento, fosse necessaria la presenza di personale, il Concessionario è tenuto a servirsi dei dipendenti di questa Direzione Regionale Musei Abruzzo al fine di garantire la tutela, il coordinamento e la sicurezza. Il pagamento del personale che presti servizio al di fuori dell'orario di lavoro sarà a carico del concessionario, secondo la Convenzione sottoscritta. Il suddetto personale svolgerà le prestazioni professionali di natura occasionale ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/01 secondo le modalità definite in sede di contrattazione sindacale;
7. La concessione in uso avviene con tutte le assunzioni di responsabilità, a carico dei beneficiari, derivanti dalla disciplina legislativa in materia, anche se non espressamente richiamata nella presente concessione.

ART. 8 – DIVIETO DI ACCESSO AGLI SPAZI

1. Il Concessionario dovrà impedire l'ingresso agli spazi concessi per l'evento a tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare eventuali provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

ART. 9 - MODALITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, fermo restando quanto stabilito dalle **“CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI IN CONSEGNA ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO”** allegate al presente atto, organizzerà lo svolgimento delle manifestazioni come specificato nelle indicazioni fornite nella domanda. In dettaglio, è invitato a:
 - ad osservare qualsiasi disposizione impartita, anche verbalmente, dal personale della Direzione regionale MIC operante in loco;
 - ad utilizzare esclusivamente a fini di documentazione della manifestazione le eventuali riprese fotografiche e video degli spazi in concessione, precisandosi che la concessione ad effettuare tali riprese è gratuita per esclusivo diritto di cronaca;
 - a richiedere al Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo idonea e specifica autorizzazione qualora si intenda utilizzare per altri fini le foto e le riprese di cui al precedente punto b);
 - alla riconsegna degli spazi utilizzati perfettamente puliti e senza che rimanga alcuna traccia delle avvenute manifestazioni.

Art. 10 - PROMOZIONE E CONTROLLO QUALITÀ

1. I testi e le bozze di stampa di tutto il materiale pubblicitario delle manifestazioni dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio del Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo, nella persona della Dott.ssa Mariastella Margozzi e, in caso di mancata risposta nel termine di sette giorni, verrà considerato "silenzio-assenso".
2. Tutte le forme pubblicitarie in loco dovranno essere approvate dal Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo.
3. Ogni forma di pubblicazione riguardante l'evento dovrà riportare in calce il logo ufficiale del Ministero della Cultura e della Direzione Regionale Musei Abruzzo.

Art. 11 – PERSONALE REFERENTE

1. Il Concedente nomina responsabile dell'istruttoria il Dott. Marcello Iannicca - Tel. 338.9579979 e-mail: marcello.iannicca@beniculturali.it.
2. Il Concessionario indica come referenti per i contatti con il Concedente il Dott. Cesare Di Martino – Te. 0871.321491 - email direzione.amministrativa@teatromarrucino.eu





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

Art. 12 - FORMA, CONVALIDA, CESSIONE E MODIFICA

1. Il presente atto è redatto in due originali, costituiti ciascuno di 13 fogli dattiloscritti timbrati e numerati, sottoscritti dal Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo e dal Legale Rappresentate del Concessionario;
2. I due esemplari saranno conservati: uno presso il Concessionario, uno presso la Direzione Regionale Musei Abruzzo;
3. È fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire e/o cedere in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione;
4. Ogni modifica alla presente concessione sarà valida ed efficace solo ove convenuta per iscritto e risultante da scrittura controfirmata dalle Parti.

ART. 13 - PRIVACY

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di aver preso visione del D.lgs.196/2003 e s.m.i. relativo alla raccolta ed al trattamento dei dati personali, e pertanto di essere a conoscenza in merito alle modalità del trattamento degli stessi.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia, irrisolta in via extragiudiziale, il Foro competente è esclusivamente quello di Chieti;
2. Per quanto non risulta contemplato nel presente atto, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore;
3. Qualsiasi variazione alla presente concessione dovrà essere concordata e approvata per iscritto dal Dirigente della Direzione Regionale Musei Abruzzo;
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente tra loro sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;
5. Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana; per quanto non espressamente in esso stabilito, si rinvia al Codice Civile e, per quanto esistenti ed applicabili, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI ABRUZZO

Il presente Atto ed i suoi allegati sono stati redatti congiuntamente tra le Parti che sottoscrivono per approvazione ed integrale accettazione.

Chieti, 20.07.2021

Direzione Generale Musei Abruzzo
Il Dirigente
Dott.ssa Mariastella MARGOZZI

Deputazione Teatrale Teatro Marrucino
Il Presidente
Ing. Giustino Angeloni